



PELLIZZER & PARTNERS

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

**SPETT. LI CLIENTI**

**- LORO SEDI-**

*Circolare n. 6/2016*

Castelfranco Veneto, 16 febbraio 2016.

**Oggetto: Reverse charge e altri istituti della disciplina IVA**

La legge di Stabilità 2015 è intervenuta in materia IVA ampliando i casi di applicazione del regime di *reverse charge*.

Dal 1 gennaio 2015 il nuovo articolo 17 co.6 del DPR 633/72 prevede, infatti, l'inversione contabile per le prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.

Tale estensione ha aumentato i casi in cui il Reverse charge si interseca con altri istituti della disciplina IVA. Di conseguenza, la presente circolare ha l'intento di riassumere il comportamento che il contribuente deve tenere in queste situazioni.

**Reverse charge e split payment**

Nel caso di fornitura che ricade fra quelle individuate nella disciplina del reverse charge e il cessionario/committente è un soggetto della Pubblica Amministrazione, a cui fa riferimento la disciplina dello split payment (art. 17-ter), **prevale l'inversione contabile sullo split payment** se il committente sta acquistando il servizio nell'ambito della sfera commerciale.

Qualora, invece, non si tratta di acquisti che rientrano nell'ambito applicativo del reverse o sono riferite alla sfera istituzionale dell'ente, trova applicazione lo *split payment*.

Infine, nel caso di acquisto promiscuo (servizio di pulizia) l'ente dovrà comunicare al fornitore la quota parte, individuata con criteri oggettivi, destinata alla sfera commerciale che sarà fatturata con reverse charge e quella destinata alla sfera istituzionale che sarà fatturata con split payment.

### **Reverse charge e plafond esportatori abituali**

#### **Il reverse charge prevale sulla disciplina delle dichiarazioni d'intento.**

Ciò significa che, nei casi di applicazione dell'inversione contabile ex art. 17 co.6 DPR 633/1972, la fatturazione della prestazione all'esportatore abituale non sarà in sospensione d'imposta ai sensi dell'art. 8 co. 1 lettera c) del medesimo DPR, ma con reverse charge.

In presenza di un unico contratto comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi in parte soggette a reverse e in parte soggette all'applicazione dell'iva, si dovrà procedere alla scomposizione dell'operazione ai fini della fatturazione.

### **Reverse charge e altre operazioni non imponibili**

Nel caso di **operazioni non imponibili** ai fini IVA, riconducibili ai casi previsti dall'art. 17 co.2 DPR 633/1972, **non trova applicazione il regime del reverse charge in quanto prevale la non imponibilità.**

I prestatori di tali servizi, pertanto, procederanno all'emissione di fattura richiamando la dicitura "operazione non imponibile" anziché "reverse charge".

A titolo esemplificativo rientrano in questa casistica i servizi di pulizia in edifici siti in porti o aeroporti, installazione di impianti in tali edifici che rientrano nel regime di non imponibilità ex art. 9 co. 6 DPR 633/72.

### **Violazione del regime di Reverse charge**

La violazione del regime di *reverse charge* è sanzionata secondo quanto disposto dal nuovo art. 6 co. 9-bis, 9-bis1, 9-bis2 e 9-bis3 DLgs. 471/97.

Nello specifico il comma 9-bis1 prevede che in caso di **operazione rientrante nel reverse charge** per la quale, però, il prestatore ha erroneamente **addebitato l'IVA** in fattura, si applica al **committente una sanzione amministrativa da euro 250 a 10.000.**

Il legislatore ha previsto la **solidarietà fra committente e fornitore nel pagamento della sanzione** dato che quest'ultimo ha commesso l'errore di fatturazione.

Nel caso, invece, di **errata applicazione dell'inversione contabile**, l'art. 6 co. 9 bis-2 DLgs. 471/97 prevede una **sanzione amministrativa da euro 250 a euro 10.000** in capo al **cedente/prestatore.**

Anche a fronte di tale errore è prevista la **solidarietà** fra committente e prestatore **nell'assolvimento della sanzione** stessa.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni altra informazione.  
Con i migliori saluti.

- Michela Pellizzer -

- Vanessa Zilio-